



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del ventitré maggio duemiladiciannove

O G G E T T O: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AFFIDATE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2017 AL NETTO DELLE SANZIONI, EX D.L. 119/2018, LEGGE N.136/2018, D.L. 34/2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 10,30, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.9755 del 15.05.2019 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Bruno DELL'ANGELO, Vice Presidente del C.C.

Sindaco VOLPE DOMENICO: Presente SI

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DI MUOIO Cosimo	SI
FLORIO Cristina	SI	VOLTURALE Maria	SI
CAPALDO Antonella	NO	CICCARIELLO Stefano	SI
SIANI Fabiana	SI	SALVIOLI Giuseppe	NO
PELLEGRINO Nicola	SI	GRANESE Teresina	NO
DELL'ANGELO Bruno	SI	PAOLINI Massimo	NO
NAPOLITANO Armando	SI	ESPOSITO Valter	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	NO

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3 – “ Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione” del decreto legge n. 119/2018 , convertito con modifiche con legge n. 136/2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'art. 15 – “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del D.l. 34/2019 con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrata in vigore il 1 maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 29 giugno 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo

costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie*; non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2017*.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.37 del 15.05.2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. Gianfranco Bassi;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott. Gianfranco Bassi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Annamaria Del Vecchio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi i seguenti interventi:

Assessore Fereoli: " È un atto importante e va illustrato alla nostra comunità. Tutto il nostro percorso si è sempre orientato a dare massima disponibilità ai nostri contribuenti per poter permettere loro di pagare regolarmente la tassazione che non erano riusciti a pagare. Ebbene, noi con questo atto il Regolamento l'abbiamo già comunicato, con questo atto approviamo la possibilità di rottamare le ingiunzioni fiscali notificate entro il 31 dicembre 2017, permetterà questo atto a tutti i contribuenti di pagare senza sanzioni e senza interessi tutte le imposte che non avevano pagato negli anni precedenti, quindi con una rateizzazione che pure essere fatta e richiesta. Quindi diffondiamo questa notizia perché è un fatto importante. Grazie."

Sindaco: "Grazie Antonio, questo è davvero un atto importante che può dare una boccata d'ossigeno. Volevo rimanesse agli atti anche questa mia dichiarazione, cioè che grazie anche alla capacità di qualcuno, senza nasconderci dietro un dito, la capacità dell'Ingegnere Schiavo, noi abbiamo avuto la possibilità come Comune di essere centrale

su un'area vasta. Portare qui 20 Comuni e gestirli non è stata una cosa facile. Quindi in questo quinquennio dobbiamo anche ringraziare anche chi ci ha messo l'ingegno, la passione e la volontà rinunciando alla cosa più bella, la passione di essere protagonista da Consigliere, da Assessore, da chi fa attività politica. Capisco che gli è costato tantissimo, oltre naturalmente alla contumelia e alle cattiverie e alle volgarità di chi non ama la propria comunità, di chi non ama confrontarsi con gli atti e con i risultati, e questo è un peccato perché tra le tante cose buone che abbiamo fatto è di far apprezzare e cambiare anche il modo di vivere in questa città, è un merito che va a noi, non siamo ancora riusciti a sgombrare la cattiveria delle persone, questo è un dato inconfutabile. Io ringrazio l'ingegnere Schiavo, ma io credo che si apriranno nuove stagioni. Come dice qualcuno c'è sempre un nuovo inizio. Buon lavoro"

CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE, reso nei modi e forme di legge:

Presenti n. 11 consiglieri;

Assenti n. 6 consiglieri (Capaldo, Salvioli, Granese, Paolini, Esposito e Maddalo)

Favorevoli n.11 consiglieri

Contrari: nessun consigliere

Astenuti: nessun consigliere;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge:

Presenti n. 11 consiglieri;

Assenti n. 6 consiglieri (Capaldo, Salvioli, Granese, Paolini, Esposito e Maddalo)

Favorevoli n.11 consiglieri

Contrari: nessun consigliere

Astenuti: nessun consigliere

delibera, altresì ,di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 535 X CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: dott. Bassi Gianfranco

Data: 14/05/2019

Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni, ex. D.L. 119/2018 ,LEGGE N. 136/2018, D.L. 34/2019;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.</p> <p>Data 14/05/2019 IL RESPONSABILE Dott. Gianfranco Bassi</p> 
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIA AREA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.</p> <p>Data 14/05/2019 IL RESPONSABILE Dott. SSA Annamaria Del VECCHIO</p> 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 23-05-2019

MITTENTE
NOBILE MONTEFUSCO
REVISORE COMUNE DI BELLIZZI

COMUNE DI BELLIZZI		
PROV. DI SALERNO		
15 MAG. 2019		
PROT. N.	9721	
CAT.	CL.	FASC.


Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
del Comune di Bellizzi

oggetto: Trasmissione verbale n. 37 del 15.05.2019

Ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, si trasmette, in allegato, il verbale n. 37 del 15/05/2019 .

Il Revisore dei Conti

dott. Nobile Montefusco



COMUNE DI BELLIZZI
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 37 del 15/05/2019

OGGETTO: Proposta n. 535 del 14/05/2019

VISTA la proposta richiamata avente ad oggetto: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni, ex. D.L. 119/2018 ,LEGGE N. 136/2018, D.L. 34/2019;


VISTO l'art. 15 del D.l. 34/2019 che prevede, con riferimento alle entrate anche tributarie dei comuni non riscossi a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale e notificate dagli anni dal 2000 al 2017 la possibilità per gli enti stessi di stabilire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente, l'esclusione delle sanzioni dal pagamento con definizione agevolata, nonché il numero delle rate che non può superare il 30/09/2021 ed i termini di presentazione delle istanze da parte dei contribuenti interessati.

VISTO il regolamento allegato alla suddetta proposta;

Si esprime parere favorevole.

Bellizzi 15/05/2019

Il Revisore dei Conti



Comune di Bellizzi



AREA ENTRATE E RISORSE

**VIA D. MANIN 23
84092 BELLIZZI SA**

Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	4
Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 119/2018 e dell'art. 15 del D.L. 34/2019, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento delle entrate comunali, anche tributarie, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'area Entrate e risorse.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando le somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposta istanza entro il **30 settembre 2019**.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 18 rate mensili consecutive, di importo minimo pari ad €.100,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza,

assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **20 novembre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di dicembre 2019;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020;
- c) versamento in più rate con scadenza fine mese di pari importo entro il numero massimo di 18 tenuto conto della capacità reddituale

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse previsto al comma 3 del D.L. 119/2018 convertito con modifiche nella legge 136/2018.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune; le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il fermo amministrativo, quando si aderisce alla definizione agevolata con il pagamento della prima rata resta congelato e la cancellazione avviene solo dopo l'ultimo pagamento della rottamazione. Dunque, sarà cancellato ad effettivo pagamento di tutte le somme dovute.



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N.14 del ventitré maggio duemiladiciannove

Letto e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE del C.C.

Sig. Bruno DELL'ANGELO




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 24/05/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 08/06/2019.

Dalla Residenza Municipale, addì 24/05/2019




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li 24/05/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI